

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 in data 05-06-2025

Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DENOMINATO VERBANO CUSIO OSSOLA. APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DEL D.LGS 164/2000 E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 22 MAGGIO 2014 E RELATIVA ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N° 310/2014/R/GAS.

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di Giugno alle ore 12:30 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA	SINDACO (***)	X	
BIANCHI TOMMASO	VICE-SINDACO (***)	X	
TEDESCHI SANDRA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con D.Lgs. 23 maggio 2000 n° 164, di attuazione della Direttiva 98/30/CE, il legislatore italiano ha avviato un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, conformandosi alle direttive comunitarie attuative dei principi di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- che l'art. 14 del citato decreto ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, deve essere affidata esclusivamente mediante gara d'appalto, per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio, i compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs 93/2011, è stato vietato alle Amministrazioni comunali di bandire gare singole, dovendo attendere obbligatoriamente l'avvio delle gare per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 01 ottobre 2007, n° 159 ha poi delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas"*, ed un secondo destinato a determinare *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio"*, nonché *"misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*;
- che, in attuazione delle deleghe di cui sopra:
 - con D.M. 19 gennaio 2011, pubblicato sulla GURI del 31 marzo 2011, sono stati determinati gli ambiti territoriali minimi - ATEM - nel settore della distribuzione del gas naturale;
 - con D.M. 18 ottobre 2011, pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
 - con D.M. 12 novembre 2011, n° 226, pubblicato nella GURI del 27 gennaio 2012, sono stati definiti i criteri di gara e di valutazione dell'offerta e si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;
- che 2i Rete Gas S.p.A. è l'attuale Concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Anzola d'Ossola;
- che, nelle more dell'espletamento della gara per Ambiti Territoriali Minimi, il gestore uscente deve comunque garantire la continuità del pubblico servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs 164/2000, il quale prevede che *"il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento"*;

Rilevato:

- che, il Comune di Comune di Anzola d'Ossola ha sottoscritto la CONVENZIONE TRA I COMUNI appartenenti all'ATEM Verbano Cusio Ossola ex art. 30 Tuel d. lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e la successiva gestione del contratto nell'ATEM Verbano Cusio Ossola ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 164/2000, del d.m. 226/2011 e successiva normativa attuativa.
- che in forza di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 che prevede che gli Enti locali concedenti demandano al Comune capoluogo di Provincia - laddove presente - o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale in forma associata secondo la normativa in materia di Enti locali, i Comuni firmatari della presente convenzione individuano il **Comune di Verbania** quale stazione appaltante per l'ATEM Verbano Cusio Ossola e pertanto conferiscono i poteri ad assumere gli atti necessari e utili alla gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ATEM del Verbano Cusio Ossola, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs 164/2000, come modificato dall'art. 1, comma 16, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014 e dall'art. 31 del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014, il valore di rimborso al gestore uscente deve essere *"calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle*

convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 226/2011 e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida sui criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013”;

- l'art. 15, comma 5, del D.Lgs 164/2000 prevede, altresì che, nel caso in cui il valore di rimborso al gestore uscente risulti maggiore del 10% della RAB di località, “l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara”;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto in data 22 maggio 2014, ha approvato le “Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”;

- dette Linee Guida, al capitolo 19, specificano le informazioni e i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'Ente concedente;

- qualora il valore di rimborso spettante al gestore uscente risulti maggiore del 10% della RAB di località, ai sensi del citato capitolo 19 delle Linee Guida, dette informazioni e documenti devono essere trasmessi all'ARERA affinché la stessa provveda alle verifiche previste dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs 164/2000, verifiche da realizzare “secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento”;

- l'ARERA ha definito dette modalità con deliberazione 310/2014/R/Gas la quale, tra le altre cose, all'art. 17 prevede espressamente che, laddove la Stazione Appaltante in caso di delega, nell'ambito della documentazione da inviarsi all'ARERA ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione 310/2014/R/Gas, attesti che la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle Linee Guida, il valore di rimborso così definito viene ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari senza necessità di ulteriori verifiche, anche ove il suddetto valore superi la RAB di oltre il 10%;

- al fine di procedere a tale determinazione l'Amministrazione comunale, coadiuvata e assistita dalla Stazione Appaltante e 2i Rete Gas S.p.A. hanno condiviso la necessità di fare riferimento alle già menzionate Linee Guida ministeriali;

- 2i Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'Amministrazione comunale e alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla determinazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente del pubblico servizio di distribuzione del gas aggiornato al 31/12/2017, ivi compresa la relativa valorizzazione che fa riferimento allo stato di consistenza dell'impianto, anch'esso aggiornato al 31/12/2017, nonché tutta la ulteriore documentazione prevista dal capitolo 19 delle Linee Guida ministeriali;

- in data 23 gennaio 2018, il Comune di Verbania, in qualità di stazione appaltante dell'Atem Verbania Cusio Ossola (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB), la documentazione inerente allo scostamento tra VIR e RAB maggiore del 10% relativa ai comuni di:

Anzola d'Ossola, Beura-Cardezza, Borgo Mezzavalle, Crodo, Druogno, Germagno, Ghiffa, Loreglia, Montescheno, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Trontano, Villadossola, Villette e Vogogna, in regime semplificato individuale per comune;

Aurano, Baceno, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cesara, Craveggia, Formazza, Gravellona Toce, Intragna, Malesco, Masera, Nonio, Oggebbio, Omegna, Premeno, Premia, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona e Varzo, in regime ordinario accelerato per comune;

- la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB la documentazione inerente allo scostamento tra VIR e RAB maggiore del 10%, con valori aggiornati al 31 dicembre 2017, relativa ai comuni di cui al precedente alinea, nel periodo intercorrente tra 22 agosto 2018 e 4 dicembre 2018;

- la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, in seguito alle richieste di integrazione della Direzione Infrastrutture, la documentazione inerente allo scostamento tra VIR e RAB maggiore del 10% relativa ai comuni di:

Aurano, Baceno, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Craveggia, Formazza, Intragna, Malesco, Oggebbio, Premeno, Premia, Santa Maria Maggiore; Toceno, Trarego Viggiona, Varzo, in regime ordinario accelerato; in data 28 ottobre 2021;

Casale Corte Cerro, Cesara, Gravellona Toce, Nonio, Omegna, in regime ordinario accelerato, in data 3 novembre 2021;

- a seguito di ulteriori richieste di chiarimento da parte della Direzione Infrastrutture, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB la documentazione inerente allo scostamento tra VIR e RAB maggiore del 10%, relativa ai comuni di:

Anzola d'Ossola, Crodo, Ghiffa, Montescheno, Ornavasso, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Vogogna (in regime semplificato), in data 24 aprile 2024;

Loreggia, Massiola, Pieve Vergonte, Trontano, Valstrona, Villette (in regime semplificato), in data 26 aprile 2024;

Druogno, Piedimulera (in regime semplificato), in data 29 aprile 2024;

Aurano, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cesara, Craveggia, Formazza, Gravellona Toce, Intragna, Oggebbio, Omegna, Nonio, Premeno, Premia, Trarego Viggiona, Varzo (in regime ordinario accelerato), in data 6 maggio 2024;

- con lettera del 5 dicembre 2024 (prot. Autorità 84770 di pari data), la Direzione DSME, in seguito all'approvazione della deliberazione 296/2024/R/gas, ha comunicato alla stazione appaltante di aver proceduto ad effettuare l'analisi per indici per i valori di VIR riguardanti i comuni in regime ordinario accelerato, trasmessi mediante Piattaforma informatica VIR-RAB in data 6 maggio 2024, secondo le previsioni della Determinazione DSME 4/2024,

- con esito positivo per i comuni di Aurano, Cannero Riviera, Cannobio, Craveggia, Formazza, Gravellona Toce, Oggebbio, Premeno, Premia, Trarego Viggiona, Varzo;

- con esito negativo per i comuni di Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cesara, Intragna, Nonio, Omegna.

Con la medesima lettera, la Direzione DSME ha informato la stazione appaltante che per questi ultimi comuni, dopo aver esaminato la documentazione fornita, le criticità potevano essere considerate superate. La Direzione DSME ha inoltre richiesto conferma della correttezza del valore di VIR preso in considerazione per il test analisi per indici;

- con lettera del 18 dicembre 2024 (prot. Autorità 88089 del 19 dicembre 2024), la stazione appaltante ha confermato la correttezza dei valori di VIR considerati per il test "analisi per indici" e trasmessi mediante Piattaforma informatica VIR-RAB in data 6 maggio 2024, con l'eccezione del Comune di Premeno;

- in data 17 gennaio 2025, la stazione appaltante ha trasmesso mediante Piattaforma informatica VIR-RAB la documentazione corretta per il Comune di Premeno e la Comunicazione di completamento fine invii per i comuni in regime ordinario accelerato;

- si tratta di Procedimento in corso, a cui si applica quanto previsto dalla deliberazione 296/2024/R/gas, per cui l'Autorità ha ritenuto che:

- per i comuni di Anzola d'Ossola, Crodo, Druogno, Ghiffa, Loreggia, Massiola, Montescheno, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Trontano, Valstrona, Villette e Vogogna, l'esito della verifica di formale completezza (articoli 19 e 20 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas) della documentazione sopra richiamata ha fornito esito positivo;

- per i comuni di Aurano, Cannero Riviera, Cannobio, Craveggia, Formazza, Gravellona Toce, Oggebbio, Premeno, Premia, Trarego Viggiona e Varzo, l'esito della verifica di formale completezza (articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas) della documentazione sopra richiamata ha fornito esito positivo;

- per i comuni di Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cesara, Intragna, Nonio e Omegna, la documentazione sopra richiamata non presenti criticità in merito alla valorizzazione del VIR, in relazione al quale è stata rilasciata l'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 12, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas.

Visti:

- lo stato di consistenza alla data del 31/12/2017 fornito dal gestore alla Stazione Appaltante;
- la quantificazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, come fornita al sottoscritto

Comune e alla Stazione Appaltante, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua determinazione, nonché tutta la ulteriore documentazione prevista dal capitolo 19 delle Linee Guida ministeriali;

- la deliberazione dell'ARERA 51/2025/R/GAS del 18 febbraio 2025 ad oggetto : “OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER I COMUNI DELL'ATEM VERBANO CUSIO OSSOLA” con la quale delibera di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei gestori uscenti del servizio di distribuzione del gas naturale per i comuni di:

Anzola d'Ossola, Aurano, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cesara, Craveggia, Crodo, Druogno, Formazza, Ghiffa, Gravellona Toce, Intragna, Loreglia, Massiola, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Trarego Viggiona, Trontano, Valstrona, Varzo, Villette e Vogogna, trasmessi dalla stazione appaltante dell'Atem Verbano Cusio Ossola mediante piattaforma informatica VIR-RAB:

- in data 24 aprile 2024 (comuni di Anzola d'Ossola, Crodo, Ghiffa, Montescheno, Ornavasso, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Vogogna);
- in data 26 aprile 2024 (comuni di Loreglia, Massiola, Pieve Vergonte, Trontano, Valstrona, Villette);
- in data 29 aprile 2024 (comuni di Druogno, Piedimulera);
- in data 6 maggio 2024 (comuni di Aurano, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cesara, Craveggia, Formazza, Gravellona Toce, Intragna, Nonio, Oggebbio, Omegna, Premia, Trarego Viggiona, Varzo);
- in data 17 gennaio 2025 (Comune di Premeno).

Con voti unanimi espressi dai presenti ai sensi di legge;

DELIBERA

- di approvare il valore di rimborso alla data del 31/12/2017 da riconoscere al gestore uscente come determinato a seguito di contraddittorio fra Comune, e gestore, che ammonta ad € 85.368,43 (diconsi euro ottanta cinquemilatrecentosessantotto/43);
- di prendere atto che il valore sopra determinato sarà oggetto di aggiornamento al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore individuato con gara d'ambito, per considerare investimenti, dismissioni, variazioni dei prezzi e del coefficiente di degrado dei cespiti, a partire dal 01/01/2018, nel rispetto di quanto espressamente indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014 e s.m.i. (art 5.2, comma 5);
- di prendere atto che gli Elementi Programmatici di Sviluppo della Rete Comunale così approvati verranno trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini della predisposizione, da parte della stessa, del Documento Guida per gli Interventi di Estensione, Manutenzione e Potenziamento della Rete gas dell'intero ATEM Cuneo 1-Nord Ovest. Poiché tale documento, allegato al bando di gara, deve garantire al gestore l'equilibrio economico finanziario degli interventi, il Comune di Anzola d'Ossola è consapevole del fatto che gli interventi previsti negli Elementi Programmatici di Sviluppo della Rete Comunale potranno essere presi in considerazione solo nel rispetto delle Linee Guida Programmatiche d'Ambito predisposte dalla Stazione Appaltante e approvate dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 23/05/2018 e dell'equilibrio economico finanziario succitato;
- di trasmettere al Comune di Verbania, in qualità di stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo “Cuneo 1-Nord Ovest” copia della presente deliberazione.
- di dare atto che la presente sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- di dare atto che mediante separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000 stante l'urgenza di procedere.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 24-06-2025

Il Responsabile del Servizio
GEOM. MARCO TONIETTI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 24-06-2025

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.